

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA " \_\_\_\_\_ "**

L'anno 2023, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_ presso la sede comunale sita in via R. Livatino, snc, Il piano, alla presenza del Dirigente della III Ripartizione, \_\_\_\_\_ nata a Taranto il \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_ che interviene in questo atto in nome e per conto del Comune di Massafra C.F. \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_, del Dirigente dell'Istituto Scolastico \_\_\_\_\_ e del Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante dell'Associazione \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_.

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale **n.78 del 08/10/2014** è stato approvato il "Regolamento per la concessione e l'utilizzo delle palestre scolastiche comunali, in orario extrascolastico";
- con la deliberazione di G.C. nr. **379 del 29/12/2022** è stata approvata la tariffa oraria di € 5,00, avente valore di canone ricognitorio, per l'utilizzo delle palestre scolastiche comunali;
- giusta Delibera di Giunta Comunale n. 379 del 29.12.2022 sono previste agevolazioni tariffarie per gli utilizzi richiesti e concessi per una intera stagione sportiva e consistenti nella riduzione del 50% della tariffa complessiva che viene a determinarsi;
- l'associazione \_\_\_\_\_ ha richiesto, con nota acquisita al Prot. nr. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_, l'uso temporaneo della palestra scolastica \_\_\_\_\_ per lo svolgimento delle proprie attività per la stagione 2023/2024;
- con determina dirigenziale nr. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ è stato concesso l'uso temporaneo della palestra scolastica in orario extrascolastico all' associazione sportiva richiedente per l' a.s. 2023/2024.

Tanto premesso tra le costituite parti si conviene quanto segue:

**Art. 1 Oggetto della concessione**

È concesso all'Associazione \_\_\_\_\_ l'uso temporaneo della palestra del plesso scolastico \_\_\_\_\_ e delle attrezzature scolastiche fisse ivi allocate, come da calendario allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente intesa, nel rispetto e compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica della scuola, comprese quelle extracurricolari nei giorni e negli orari extrascolastici.

Le attività sportive che l'associazione dovrà svolgere devono essere compatibili con la specificità della struttura e con le finalità della scuola in ambito educativo, formativo, di promozione sociale, culturale e civile e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extra-curricolari.

L'utilizzo della palestra è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi. La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo tutte le attività agonistiche e la presenza di pubblico. L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli Istruttori dell'Associazione. Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, l'Associazione dovrà sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze.

**Art. 2- Decorrenza**

L'uso temporaneo della palestra del plesso scolastico Rodari ha decorrenza dal \_\_/\_\_/\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_ e comunque non oltre il 30 giugno 2024.

Per particolari esigenze documentate l'associazione potrà richiedere l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti previa comunicazione inoltrata all'ufficio competente del Comune e alle relative istituzioni scolastiche compatibilmente con le altre attività, previo pagamento del canone ricognitorio.

Entro il termine di scadenza e comunque non oltre il 30 giugno 2024 l'associazione \_\_\_\_\_ è tenuta a restituire le chiavi della palestra, affidate mediante verbale di consegna.

La mancata restituzione delle chiavi, attestata dalla scuola, o d'indebiti duplicati, sarà motivo di esclusione nell'ambito delle future assegnazioni degli impianti sportivi.

### Art.3- Adempimenti dell'associazione

L'associazione si obbliga:

a) al pagamento del canone ricognitorio da versare, in anticipo, con cadenza trimestrale a questo Ente nella misura determinata con deliberazione di G.C. n. 79 del 29/12/2022, in € \_\_\_\_\_, sulla base dell'orario di utilizzo, secondo le seguenti modalità sul c/c postale nr. 218743 intestato a Comune di Massafra con causale: **CAP 900 uso palestra scolastica** \_\_\_\_\_ o sul conto corrente bancario, al seguente IBAN: IT 71 C 01030 78951000001677985;

b) a salvaguardare lo stato dei locali e delle attrezzature ivi esistenti, nonché a restituire queste ultime nello stesso stato in cui vengono consegnate, come da inventario delle attrezzature, sottoscritto per accettazione, che allegato forma parte integrante e sostanziale della presente intesa;

c) ad introdurre eventuale materiale necessario all'espletamento dell'attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, solo dopo presentazione di richiesta scritta e previa autorizzazione concessa da parte del Comune e del dirigente scolastico. La scuola non assume alcuna responsabilità per i beni mobili che eventualmente il concessionario introduce nella palestra della scuola;

d) ad assumere a proprio carico le spese relative ad accurata pulizia dopo ogni utilizzo;

e) al rispetto degli orari stabiliti;

f) ad un comportamento disciplinato, rispettoso e corretto durante l'attività degli Istruttori e degli allievi consono alla funzione educativa della scuola;

g) alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola;

h) prima dell'uso della palestra, il concessionario si obbliga a presentare **apposito contratto con un Ente assicurativo per il rischio infortuni o danni che dovessero derivare ai propri associati dall'esercizio della pratica sportiva**.

L'associazione si impegna:

- a comunicare prima dell'inizio delle attività **l'elenco dei frequentanti**;
- a comunicare eventuali variazioni relative al legale rappresentante;
- su segnalazione del servizio sociale comunale o dell'ufficio sport, ad accogliere gratuitamente i cittadini che si trovino in situazione di indigenza o di disagio sociale nella misura di **almeno un 20 %** del numero dei partecipanti alle attività.

L'associazione garantisce, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento previsto dalla normativa in materia di sicurezza di cui al D. Lvo 81/08 e ss.mm.ii. e la **presenza del responsabile dello svolgimento delle attività sportive/ricreative individuato nella persona del Sig.** \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ cod. fisc \_\_\_\_\_ (tel. \_\_\_\_\_) **e del responsabile relativo alla gestione delle emergenze sia di carattere sanitario (addetti primo soccorso formati ed informati) sia in tema di gestione antincendio (addetti gestione emergenze antincendio formati ed informati), individuato nella persona del Sig.** \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ cod. fisc \_\_\_\_\_ (tel. \_\_\_\_\_).

Le modalità di gestione delle emergenze dovranno essere coerenti ed integrate con quelle esistenti presso la struttura ospitante.

L'associazione garantisce, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento previsto dal Decreto 18 marzo 2011 in merito all'uso dei DAE (defibrillatori automatici esterni), così come recepito dalla DGR Puglia nr. 185 del 19/02/2014,

**quali presidi salvavita fornendo evidenza d'avvenuta formazione BLS-D all'ufficio Sport del Comune e al dirigente scolastico.**

**È vietato all'associazione:**

- l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti;
- l'installazione di arredi fissi nonché qualsivoglia supporto – fisso o mobile – contenente messaggi pubblicitari; eventuali note informative di interesse temporaneo, potranno essere affisse su richiesta, esclusivamente negli spazi individuati dalla Scuola. La cartellonistica e gli striscioni pubblicitari sono ammessi all'interno delle strutture esclusivamente durante lo svolgimento delle attività. Il Concessionario dovrà obbligatoriamente rimuoverli al termine dell'orario concesso. È assolutamente vietata l'installazione di cartelloni e striscioni pubblicitari in altri momenti, al di fuori di quelli sopra indicati; in ogni caso è vietata l'esposizione di cartellonistica e di striscioni pubblicitari al di fuori e/o all'esterno della struttura concessa.

**Art.4 - Sospensione delle attività**

Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il Dirigente Scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione al Dirigente del settore Sport ed all'Associazione.

Il Comune, inoltre, riserva per sé o per terzi da esso indicati, per esigenze inderogabili e improrogabili, la facoltà di utilizzare la palestra scolastica per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, nel pieno rispetto della programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna Istituzione Scolastica, oppure per eventuali intervenute esigenze di manutenzione ordinaria/straordinaria ritenute necessarie dall'ente, senza che possano essere avanzate pretese di carattere risarcitorio da parte dell'Associazione.

**Art.5 - Revoca della concessione**

Il Dirigente dell'ufficio Sport, anche su segnalazione dell'Istituzione Scolastica, può revocare la concessione dell'uso temporaneo della palestra, in qualsiasi momento, per gravi inadempienze del Concessionario rispetto al Regolamento, previa comunicazione all'associazione nonché per eventuali gravi motivi.

Il concessionario può giustificare le gravi inadempienze contestate entro 5 giorni comprovando di aver posto in essere gli adempimenti riparativi e/o risarcitori necessari per il superamento delle irregolarità.

Si procederà alla revoca della concessione dell'uso temporaneo della palestra in convenzione nel caso in cui le giustificazioni pervenute non saranno ritenute ammissibili o in mancanza delle stesse giustificazioni, senza che nulla potrà essere eccepito dal concessionario, il quale rinuncerà ad ogni ragione ed azione.

**Art.6 - Responsabilità del concessionario di cui all'art. 12 del Regolamento)**

**Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'uso delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti, siano esse imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico e il Comune di Massafra da eventuali responsabilità.**

La sottoscrizione del presente atto è da intendersi quale espressa dichiarazione di manleva da parte dell'Associazione nei confronti dell'ente e dell'istituto scolastico.

Il concessionario, è tenuto a presentare una polizza per la Responsabilità Civile Terzi con un Istituto Assicurativo, secondo i seguenti massimali € 600.000,00 per ogni sinistro - € 300.000,00 per ogni persona - €.100.000,00 per danni a cose; la polizza dovrà essere emessa da primaria compagnia di assicurazione e dovrà inoltre prevedere:

- a)** la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive;
- b)** la copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune di Massafra e delle Istituzioni Scolastiche.

**Art.7- Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia**

Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC al Comune e al dirigente scolastico e non ha alcun diritto alla restituzione di quanto già versato.

#### **Art.8- Controversie**

Eventuali controversie che dovessero insorgere sulla presente convenzione saranno deferite al giudizio di tre arbitri, di cui uno nominato dalla Istituzione Scolastica, uno dall'Amministrazione Comunale e uno dall'associazione. Il giudizio è vincolante e non può essere appellato.

#### **Art.9 - Tutela dei dati personali (privacy)**

In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che gli sono state rese note le informazioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Ciascuna parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, relativamente alle finalità necessarie alla gestione della presente convenzione.

#### **Art. 10 - Conflitto d'interesse**

I sottoscritti dichiarano sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n. 190 e del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto.

#### **Art. 11 - Norma di Comportamento - ex art. 3 "Ambito di applicazione" del Codice Etico e Comportamentale di cui alla Giunta Comunale n. 44 del 30/03/2015**

L'associazione dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice adottato da questo Ente, che viene consegnato in copia al presente contratto (in formato digitale), e che il predetto concessionario dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi del citato Codice comporterà la risoluzione del contratto. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali il Comune di Massafra, tramite il Dirigente interessato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e/o giustificazioni. Decorso, infruttuosamente, il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non idonee, inammissibili o irricevibili, il Dirigente competente disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'Ente Comune il diritto al risarcimento dei danni.

**LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO**

**IL DIRIGENTE UFFICIO SPORT**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**IL RESPONSABILE DELL'ASSOCIAZIONE**